



COMUNE DI MILLESIMO
PROVINCIA DI SAVONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 79

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLA INDENNITÀ DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI.

L'anno **duemiladiciannove** addì **diciassette** del mese di **luglio** alle ore **diciotto**, nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata nei modi di legge.

Sono presenti i signori:

PICALLI Aldo	Sindaco	SI
GAROFANO Francesco	Vice Sindaco	SI
GARRA Alessandra	Assessore	SI

Partecipa il Dott. Giovanni PUCCIANO, Segretario Comunale.

Il sig. Aldo PICALLI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Determinazione della indennità di funzione agli amministratori.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che, a seguito delle elezioni amministrative del giorno 26.05.2019, sono stati rinnovati gli organi comunali;

Visto l'art. 82, commi 1 e 8, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recitano:

"1. (Comma così modificato dal comma 731 dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) Il decreto di cui al comma 8 del presente articolo determina una indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.

... omissis ...

8. La misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) equiparazione del trattamento per categorie di amministratori;*
- b) articolazione delle indennità in rapporto con la dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell'ammontare del bilancio di parte corrente;*
- c) (lettera così sostituita dall'art. 2, c. 25.c, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vice sindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del 50 per cento dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana;*
- d) definizione di speciali indennità di funzione per gli amministratori delle città metropolitane in relazione alle particolari funzioni ad esse assegnate;*
- e) (lettera soppressa dall'art. 5, c. 6, lett. b.1) del D.L. 31.05.2010, n. 78)*
- f) previsione dell'integrazione dell'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari a una indennità mensile, spettante per ciascun anno di mandato;*

Visto l'art. 5, comma 7, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che testualmente recita:

"7. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, ai sensi dell'articolo 82, comma 8, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli importi delle indennità già determinate ai sensi del citato articolo 82, comma 8, sono diminuiti, per un periodo non inferiore a tre anni, di una percentuale pari al 3 per cento per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e per le province con popolazione fino a 500.000 abitanti, di una percentuale pari al 7 per cento per i comuni con popolazione tra 15.001 e 250.000 abitanti e per le province con popolazione tra 500.001 e un milione di abitanti e di una percentuale pari al 10 per cento per i restanti comuni e per le restanti province. Sono esclusi dall'applicazione della presente disposizione i comuni con meno di 1.000 abitanti. Con il medesimo decreto è determinato altresì l'importo del gettone di presenza di cui al comma 2 del citato articolo 82, come modificato dal presente articolo. Agli amministratori di comunità montane e di unioni di comuni e comunque di forme associative di enti locali aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni, e indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti.";

Ritenuto necessario rideterminare, in via provvisoria, nelle more dell'emanazione del D.M. previsto dal soprariportato art. 5, comma 7, del D.L. n. 78/2010, l'indennità di funzione agli amministratori, nella misura prevista dal D.M. 4 aprile 2000, n. 119;

Visto il D.M. 4 aprile 2000, n. 119: "Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della L. 3 agosto 1999, n. 265."

ove, all'art.4, si prevede che:

"1. Al vicesindaco di comuni ... è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 15% di quella prevista per il sindaco [...];

6. Agli assessori di comuni ... è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 10% di quella prevista per il sindaco [...]."

e che, in assenza della emanazione dei decreti di cui all'art. 82, comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000, trova ancora applicazione (Art. 61, comma 10, ultimo periodo del D.L. 25.06.2008, n. 112), in relazione al combinato disposto degli articoli 1, 2, 3 e 4 e dell'allegato "A" allo stesso D.M. n. 119/2000, la seguente tabella, (con indicati gli ammontari delle maggiorazioni del 5, 3 e 2%, previste dall'art. 2 del D.M. 04.04.2000, n. 119):

COMUNI CON ABITANTI		Misura (Artt. 1 e 2)	INDENNITÀ DI FUNZIONE MENSILE		
DA	A		AL SINDACO (Art. 1 e 3)	AL VICESINDACO (Art. 4)	AGLI ASSESSORI (Art. 4)
1	2	3	4	5	6
fino a	1.000	Base	1291,14	193,67	129,11
		+5%	64,56	9,68	6,46
		+3%	38,73	5,81	3,87
		+2%	25,82	3,87	2,58
da 1.001	a 3.000	Base	1446,08	289,22	216,91
		+5%	72,30	14,46	10,85
		+3%	43,38	8,68	6,51
		+2%	28,92	5,78	4,34
da 3.001	a 5.000	Base	2169,12	433,82	325,37
		+5%	108,46	21,69	16,27
		+3%	65,07	13,01	9,76
		+2%	43,38	8,68	6,51
da 5.001	a 10.000	Base	2788,87	1394,43	1254,99
		+5%	139,44	69,72	62,75
		+3%	83,67	41,83	7,65
		+2%	55,78	27,89	25,10
da 10.001	a 15.000	Base	3098,74	1704,31	1394,43
		+5%	154,94	85,22	69,72
		+3%	92,96	51,13	41,83
		+2%	61,97	34,09	27,89
da 15.001	a 30.000	Base	3098,74	1704,31	1394,43
		+5%	154,94	85,22	69,72
		+3%	92,96	51,13	41,83
		+2%	61,97	34,09	27,89

da 30.001	a 50.000	Base	3460,26	1903,14	1557,12
		+5%	173,01	95,16	77,86
		+3%	103,81	57,09	46,71
		+2%	69,21	38,06	31,14
da 50.001 e comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 50.000 abitanti	a 100.000	Base	4131,66	3098,74	2478,99
		+5%	206,58	154,94	123,95
		+3%	123,95	92,96	74,37
		+2%	82,63	61,97	49,58
da 100.001 e comuni capoluogo di provincia con popolazione da 50.001 a 100.000 abitanti	a 250.000	Base	5009,63	3757,22	3005,78
		+5%	250,48	187,86	150,29
		+3%	150,29	112,72	90,17
		+2%	100,19	75,14	60,12
da 250.001 e comuni capoluogo di provincia con popolazione da 100.001 a 250.000 abitanti	a 500.000	Base	5784,32	4338,24	3759,81
		+5%	289,22	216,91	187,99
		+3%	173,53	130,15	112,79
		+2%	115,69	86,76	75,20
oltre e comuni capoluogo di regione e comuni di cui all'art. 22 del D.Lgs. n. 267/2000 con popolazione superiore a 250.000 abitanti	a 500.000	Base	7.798,50	5848,87	5069,02
		+5%	7798,50	292,44	253,45
		+3%	389,92	175,47	152,07
		+2%	233,95	116,98	101,38

Considerato:

- che l'art. 1, comma 54 della legge n. 266/2005 stabilisce che per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in **riduzione** nella **misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005** i seguenti emolumenti:
 - a) le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai componenti degli organi esecutivi;
 - b) le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali;
- che la necessità di un quadro di contenimento della spesa per indennità e gettoni si determina anche in base a quanto previsto dalla legge n. 244/2007 in materia;

Visto che a seguito di pareri contrastanti tra diverse sezioni regionali di controllo, la Corte dei Conti a sezioni riunite in sede di controllo, con deliberazione n. 1/CONTR/12 in data 12 gennaio 2012, ha stabilito che la riduzione del 10% delle indennità per sindaci, assessori, consiglieri di comuni e province, introdotta dalla legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006) è da ritenersi strutturale e pertanto l'ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori locali è quello rideterminato in diminuzione ai sensi della legge finanziaria 2006; le Sezioni riunite hanno ritenuto altresì di richiamare come l'intera materia concernente il meccanismo della determinazione degli emolumenti in esame è stata da ultimo rivista dall'art. 5, comma 7, del D.L. n. 78 del 2010, convertito nella legge n. 122/2010, che demanda ad un successivo decreto del Ministro dell'Interno la revisione degli importi tabellari originariamente contenuti nel D.M. 4 agosto 2000, n. 119, sulla base di parametri in parte diversi da quelli originariamente previsti. Ad oggi il decreto non risulta ancora emanato e deve ritenersi ancora vigente il precedente meccanismo di determinazione dei compensi;

Visto il D.L. n. 112/2008 che:

- con l'art. 61, comma 10, ultimo periodo sospende sino al 2011 la possibilità di incremento prevista nel comma 10, dell'art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000;

- con l'art. 76, comma 3, sostituisce il comma 11 dell'art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevedeva la possibilità di incremento di tutte le indennità, rendendo pertanto inapplicabile l'art. 11 del D.M. 4 aprile 2000, n. 119;

Visto il parere del Ministero dell'Interno 20.01.2009, n. 15900/TU/82 che, in ordine alle norme novellate dal D.L. n. 112/2008, testualmente recita:

«Ciò posto, occorre anche richiamare l'attenzione sulle significative modifiche introdotte dai recenti provvedimenti legislativi di carattere finanziario e, precisamente, dalla Legge n. 244/2007 (finanziaria 2008) e dalla Legge n. 133/2008 con la quale è stato convertito il decreto-legge n. 112/2008.

Infatti, dalla data di entrata in vigore del D.L. 112/2008, è venuto meno la possibilità di incrementare le indennità per la quota discrezionale prevista dall'art. 11 del D.M. 119/2000, mentre non si ritiene che sia venuta meno la possibilità di aumentare la misura base delle indennità, fissata in via edittale, al verificarsi delle tre situazioni previste dall'art. 2 del citato regolamento»;

Visto l'art. 1 commi 135 e 136 della legge n. 56 del 7 aprile 2014 del seguente tenore:

"135. All'articolo 16, comma 17, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a) per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due;

b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro»;

b) le lettere c) e d) sono abrogate.

136. I comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti. Ai fini del rispetto dell'invarianza di spesa, sono esclusi dal computo degli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori quelli relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico."

Ritenuto di dovere determinare la misura delle indennità di funzione agli amministratori in applicazione delle norme prima richiamate, con l'esclusione delle maggiorazioni previste dall'art. 2, in quanto non ricorrono le fattispecie indicate;

Preso atto della specifica attestazione dell'organo di revisione contabile;

Dato atto che occorrerà, secondo quanto previsto dalla Corte dei Conti (Sezione delle Autonomie, del. 3/SEZAUT/2015/QMIG; Sez. Reg. Toscana del. 3/2018PAR), provvedere ad una verifica annuale del sussistere delle condizioni di maggiorazione sopra richiamate, anche in considerazione degli equilibri di bilancio;

Visto il D.M. 4 aprile 2000, n. 119, per la parte non disapplicata;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

Visto lo statuto comunale;

ACQUISITO il preventivo parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

Con voti unanimi

DELIBERA

A) Di fissare, con decorrenza dal 01/06/2019, come dal prospetto che segue, l'indennità di funzione mensile agli amministratori, come da DM119/2000, dedotto il 10% ex l'art. 1, comma 54 della legge n. 266/2005:

SINDACO (1)	VICE SINDACO 15 % di col. 1 (2)	ASSESSORI 10. % di col. 1 (3)
..... € 1.952,10.....292,81.....195,21.....

B) Di dare atto che tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa;

C) Di dare atto che il gettone di presenza dei consiglieri comunali ammonta ad euro 9,49 cos' determinato: consiglieri decreto Monti DL 138/2011 n. 7 – consiglieri Decreto Del Rio n. 12 – importo gettone D.L. 119/2000 € 18,08 – 10% = $16,27 \times 7 / 12 = 9,49$

D) Di demandare al responsabile del competente settore gli adempimenti necessari, assicurando la copertura finanziaria alla Missione 01 Programma 01 Titolo 1. Macroaggregato 03. Cap 1101001 e Cap. 1101002 del Bilancio corrente;

E) Di dare atto che il bilancio dell'ente, per effetto dell'art.1 comma 136 del D.L. 56/2014, non avrà variazioni in aumento in relazione agli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali;

F) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n.33/2013;

G) Con successivo provvedimento la misura dell'indennità di funzione di cui alla precedente lettera A), verrà rideterminata in conformità all'emanando D.M. previsto dall'art. 5, c. 7, del D.L. n. 78/2010;

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Aldo PICALLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giovanni PUCCIANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il

30 LUG 2019

per quindici giorni consecutivi.

N. 6971-328 Reg. A.P.

il Messo Comunale _____



INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Franco IVALDO

Parere di **REGOLARITA' CONTABILE** ex art. 49 D. Lgs 18.08.00, n. 267: **FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Giovanna PREGLIASCO

Parere di **REGOLARITA' TECNICA** ex art. 49 D. Lgs 18.08.00, n. 267: **FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Giovanna PREGLIASCO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Li, 30 LUG 2019



IL FUNZIONARIO INCARICATO
DAL SINDACO
Dott. Lara ZACHELLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Giovanni PUCCIANO

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

Millesimo, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giovanni PUCCIANO